

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1984

che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura

(85/1/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che sul piano internazionale la definizione dell'unità SI di misura di lunghezza è stata modificata dalla 17ª conferenza generale dei pesi e delle misure (CGPM); che è necessario utilizzare questa nuova definizione sul piano comunitario;

considerando che, in una raccomandazione del 22 maggio 1981, l'Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto che venga mantenuta l'unità di misura in « millimetro di mercurio » assieme all'unità di misura « chilopascal » per misurare la pressione sanguigna e quella degli altri liquidi organici; che è opportuno che la Comunità adotti tale soluzione;

considerando che il « barn » è un'unità universalmente utilizzata per calcolare la sezione efficace nelle reazioni nucleari; che l'esperienza ha dimostrato che questa unità specifica può solo molto difficilmente essere sostituita da un'unità SI; che è pertanto necessario ammetterne l'uso nel settore nucleare;

considerando quindi che la direttiva 80/181/CEE ⁽⁴⁾ deve essere conseguentemente modificata,

⁽¹⁾ GU n. C 155 del 14. 6. 1983, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 242 del 12. 9. 1983, pag. 101.

⁽³⁾ GU n. C 341 del 19. 12. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 39 del 15. 2. 1980, pag. 40.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L'allegato della direttiva 80/181/CEE è modificato come segue :

1. il testo della definizione dell'unità di lunghezza di cui al punto 1.1. del capitolo I è sostituita dal testo seguente :

« Unità di lunghezza

Il metro è la lunghezza del tragitto percorso nel vuoto dalla luce in $1/299\,792\,458$ di secondo (17^a CGPM — 1983 — Ris. 1.) » ;

2. nel capitolo I, punto 4 :

a) la tabella è completata come segue :

« Grandezza	Unità		
	Nome	Simbolo	Valore
Pressione sanguigna e pressione degli altri liquidi organici	millimetro di mercurio	mm Hg (*)	1 mm Hg = 133,322 Pa
Sezione efficace	barn	b	1 b = 10^{-28} m ² »

b) il testo dell'avvertenza è sostituito dal testo seguente :

« I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 10^2 è nondimeno denominato « ettaro ». » ;

3. nel capitolo II :

a) nella tabella è soppressa l'unità di misura per la pressione sanguigna ;

b) il testo dell'avvertenza è sostituito dal testo seguente :

« I prefissi ed i loro simboli, di cui al punto 1.3. del capitolo I si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del simbolo « s. ». ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 1985. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BRUTON